



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina	Presidente Relatore
dott.ssa Silvia Romagnoli	Consigliere
dott.ssa Antonella Romano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2088/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio degli avv.ti DENTE ANGELO e CHIODINI LORENZA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via della Pace, 8 MEDICINA (BO).

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio degli avv.ti TAGLIANI TIZIANO e PICCI PAOLO, elettivamente domiciliata in Via Previati, 25 FERRARA.

APPELLATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate, rispettivamente, il 4 e il 7 luglio 2025.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 10 dicembre 2021, *Parte_1* in conformità ad apposita clausola statutaria, promuoveva, nei confronti della società agricola *CP_1* [...] procedura arbitrale al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., la declaratoria di annullamento e/o inefficacia della delibera con cui, in data 13 settembre 2021, l'Assemblea della suddetta società aveva disposto la sua revoca dalla carica di Amministratore e, in via subordinata, l'accertamento dell'invalidità della medesima delibera per difetto di giusta causa, con conseguente condanna della menzionata società al risarcimento del danno nella misura corrispondente agli emolumenti a lui dovuti per la predetta carica di amministratore fino alla scadenza del mandato, nonché al ristoro, a titolo di responsabilità aquiliana, dei danni da lesione del diritto alla prosecuzione della carica sino alla sua naturale scadenza.

In particolare, il *Parte_1* deduceva che l'impugnata delibera era invalida per vizi di convocazione dell'Assemblea e, in ogni caso, per difetto di giusta causa.

Si costituiva nella suddetta procedura arbitrale la società *CP_1* e, contestando la fondatezza della domanda ex adverso formulata, chiedeva, a sua volta, la condanna del *Parte_1* al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa patiti in conseguenza degli atti di mala gestio compiuti da quest'ultimo.

Con lodo depositato il 2 ottobre 2023, il Collegio Arbitrale, previo rigetto della domanda principale formulata dal *Parte_1* di declaratoria di invalidità dell'impugnata delibera assembleare, condannava la suddetta società al risarcimento del danno sofferto da quest'ultimo in conseguenza della revoca, senza giusta causa, dalla carica di amministratore, liquidato in complessivi € 8.400,00, pari all'importo dei compensi a lui spettanti fino a naturale scadenza dell'incarico (6 mesi), e, inoltre, in parziale

accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società, condannava il **Parte_1** al pagamento, in favore di quest'ultima, a titolo di risarcimento del danno da mala gestio, di una somma, liquidata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., pari a quella riconosciuta all'ex amministratore, e, per l'effetto, compensava le reciproche pretese risarcitorie, ponendo pariteticamente le spese della procedura a carico di entrambe le parti.

Avverso il suddetto lodo, **Parte_1** ha proposto appello, deducendo, quali motivi di gravame, la contraddittorietà della motivazione in merito alla validità dell'assemblea e la sua erroneità nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria formulata da controparte.

L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo: *“Voglia l'On.le Corte d'appello adita, contrariis reiectis, così statuire: a) accertare la nullità, per i motivi di cui sopra, del lodo arbitrale pronunciato in data 2.10.23 dal Collegio Arbitrale composto dall'avv. Silvia Squarzoni, dott. Gianfranco Rolfini e dott. Federico Saini notificato in data 2.10.2023 e, per l'effetto: b) disponga che la predetta delibera debba essere annullata e/o dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 2377 c.c., con ogni effetto su tutte le deliberazioni consequenziali; c) disponga che nessun danno alla **CP_1** - perché non dimostrato - risulta provocato dalla gestione del sig. **Parte_1** d) rigettare, dunque, l'appello incidentale, in quanto infondato in fatto ed in diritto; 3) in subordine, accertata l'avvenuta revoca della carica del ricorrente da presidente del CdA avvenuta senza giusta causa, condannare la società al risarcimento danni nella misura della perdita degli emolumenti così come quantificati dal collegio arbitrale; f) con refusione di spese del doppio grado con attribuzione ai sottoscritti difensori”*.

L'appellata **Controparte_2** si è costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'infondatezza e l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per avere il **Parte_1** formulato censure che fuoriescono dal perimetro di cui all'art. 829, co. 1 n. 11 c.p.c.

L'appellata, quindi, concludeva chiedendo: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis In via preliminare: Respingere la impugnazione siccome motivata ex*

art. 829, 1° comma n.11 cpc ma argomentata sotto altri non coerenti profili. Nel merito: ritenere infondata, in fatto ed in diritto, la domanda presentata da parte appellante, e, pertanto rigettare la stessa, il tutto con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio; In via incidentale: riformare la decisione arbitrale n. 11321, pronunciata in data 2.10.23 dal Collegio arbitrale composto dall'Avv. Silvia Squarzoni, Dott. Gianfranco Rolfini e Federico Saini, e notificata in pari data a mezzo pec, nella parte in cui compensa totalmente le reciproche pretese risarcitorie e le spese per il giudizio arbitrale, per i motivi sopra espressi. Accertata la responsabilità gestoria dello stesso nei confronti della società agricola CP_1 dichiararne la responsabilità contrattuale verso la società per mala gestio ex art. 2392 C.c., e condannarlo al risarcimento del danno cagionato alla società, in una somma pari ad € 145.038,57 o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata con appello incidentale, compensare l'eventuale somma riconosciuta per l'asserito danno subito dal Parte_1 con il danno cagionato a CP_1 dalle condotte di mala gestio addebitate al Parte_1 pari ad € 145.038,57 o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio. Si chiede CTU volta ad accertare l'entità dei danni subiti a seguito della condotta negligente del ricorrente e meglio descritta nella memoria".

Infine, all'esito dell'udienza tenuta in data 7 ottobre 2025, il Consigliere Designato, sulle conclusioni precisate dagli appellanti, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello principale proposto dal Parte_1 e l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2 [...] siano infondati e che, per l'effetto, l'impugnato lodo arbitrale debba essere integralmente confermato.

Come esposto in premessa, il Collegio arbitrale aveva rigettato la domanda proposta dal *Parte_1* volta all'annullamento e/o alla declaratoria di inefficacia della delibera assembleare del 13 settembre 2021, accogliendo, tuttavia, quella, formulata in via subordinata, di accertamento dell'insussistenza di giusta causa della disposta sua revoca dalla carica di amministratore e di risarcimento del danno liquidato in € 8.400,00, quale importo corrispondente ai compensi che gli sarebbero spettati fino alla naturale scadenza del mandato (mesi sei).

Gli Arbitri hanno altresì accolto la domanda formulata, in via riconvenzionale dalla società odierna appellata, di condanna del *Parte_1* al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a causa degli accertati atti di mala gestio commessi da quest'ultimo, quantificati dall'istante, mediante relazione di parte, a titolo di perdita economica per declassamento di pomodori biologici, riduzione di produzione dei piselli e danno all'immagine, in complessivi € 145.038,57, ma liquidati, in via equitativa, a titolo di perdita di qualificazione biologica dei pomodori, nella minor somma corrispondente a quella riconosciuta a controparte, ritenendo prive di qualunque attendibile riscontro probatorio, sotto il profilo dell'an, del quantum e del nesso eziologico-causale, le ulteriori voci di danno apoditticamente imputate dalla Società all'ex amministratore.

Pertanto, il Collegio operava l'integrale compensazione delle pretese risarcitorie reciprocamente avanzate dalle parti, nonché delle spese di lite.

- Contraddittorietà della motivazione riguarda alla validità dell'assemblea.

Con il primo motivo, *Parte_1* censura il lodo nelle parti in cui il Collegio arbitrale ha, da un lato, ritenuto integrati i presupposti e le condizioni richiesti, ex art. 2479 bis cod. civ, per configurare un'assemblea totalitaria, e, dall'altro, ha escluso la necessità della presenza del revisore ai fini della validità dell'assemblea, ritenendo quest'ultimo non assimilabile al collegio sindacale, omettendo altresì di prendere in considerazione il mancato sollecito da parte del socio unico *Pt_2* all'organo amministrativo di procedere alla convocazione dell'assemblea.

L'appellante, inoltre, deduce l'invalidità dell'impugnata delibera per difetto di regolare convocazione, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione secondo le modalità formali previste dall'art. 15 dello Statuto, il quale richiede l'invio di raccomandata o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, con riferimento al mancato sollecito da parte del socio unico Sorgeva all'organo amministrativo per la convocazione, occorre premettere che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di s.r.l., posto che l'art. 2479 c.c. abilita qualsiasi socio che detenga almeno un terzo del capitale sociale a convocare l'assemblea, deve ritenersi sussistente tale potere anche in difetto di iniziativa dell'organo amministrativo, senza che tale potere possa essere condizionato ad un'inerzia dell'amministratore, specie se quest'ultimo, come nel caso di *Parte_1* si trovi in potenziale conflitto di interessi rispetto alla delibera (v., ad es., Trib Milano, n. 2253/2020).

Inoltre, anche a voler ritenere necessario il preventivo sollecito all'organo amministrativo, è lo stesso statuto a derogare tale previsione (doc. 3 fascicolo *Parte_1*).

Infatti, al co. 2 dell'art. 15 è previsto che l'assemblea possa essere convocata a richiesta dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Nel caso di specie, *Pt_2* è socio unico, detentore dell'intero capitale sociale, sicchè, nella fattispecie in commento, risultano rispettati tutti presupposti richiesti dalla citata disposizione statutaria.

Appare, poi, inconferente il richiamo operato dall'appellante principale alla pronuncia resa da Cass. Civ., n. 10821/2016, a supporto della tesi per cui occorrerebbe il preventivo sollecito all'organo amministrativo ai fini della validità della convocazione assembleare da parte dei soci, dato che la decisione in esame non postula il necessario preventivo sollecito all'amministratore da parte dei soci, ma esclude l'applicabilità alle s.r.l. dell'art. 2367 c.c. che impone ai soci l'obbligo, a fronte dell'inerzia

dell'amministratore nella convocazione dell'assemblea, di richiedere la convocazione al Tribunale, previsto, invece, in tema di s.p.a.

La pronuncia de qua, oltre ad affermare l'inapplicabilità dell'art. 2367 c.c. alle s.r.l., afferma che l'obiettivo della riforma del diritto societario *“è stato quello di configurare la s.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria. Centrale nella s.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all'amministrazione”*.

È, pertanto, del tutto compatibile con i principi sopra enunciati non solo il riconoscimento da parte dello statuto del potere di convocazione attribuito direttamente ai soci, ma anche l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, che afferma la legittimità della convocazione assembleare effettuata da parte dei soci di s.r.l. che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale a prescindere dall'inerzia dell'organo amministrativo senza il previo intervento del Tribunale, diversamente, come detto, da quanto previsto per le s.p.a., dove spetta all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2367 c.c., un potere sostitutivo di convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale (Trib. Milano, n. 2/2016).

Privo di rilievo è altresì l'assunto svolto dal Parte_1 secondo cui egli non sarebbe stato previamente informato della convocazione dell'assemblea nel rispetto delle forme statutarie.

Infatti, lo statuto sociale – come già rilevato dal Collegio arbitrale – contempla una disciplina derogatoria rispetto alle ordinarie modalità di convocazione.

In particolare, l'art. 15, co. 5 prevede che l'assemblea sia validamente costituita anche in difetto di formale convocazione, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: la presenza dell'intero capitale sociale; la presenza o, quantomeno, l'informazione di tutti gli amministratori e dei sindaci o del revisore, se nominati; l'assenza di opposizione da parte di alcun avente diritto alla trattazione degli argomenti.

Ne consegue che, anche a voler prescindere dalla rituale convocazione, ciò che assume rilievo decisivo è la conoscenza effettiva dell'adunanza da parte dei soggetti legittimati, unitamente alla mancata opposizione allo svolgimento della stessa.

Nel caso di specie, tale conoscenza risulta documentalmente provata.

I documenti prodotti sub n. 1 e n. 11, allegati alla memoria del 21 aprile 2022, attestano infatti che **Parte_1** ha ricevuto, via e-mail, la comunicazione dell'avvenuta convocazione assembleare.

In particolare, il documento n. 11 contiene la convocazione inviata in data 25 agosto 2021, la cui ricezione è comprovata da uno screenshot datato 1 settembre 2021.

Deve, pertanto, ritenersi provata la conoscenza da parte del socio dell'adunanza con congruo anticipo, pari ad almeno otto giorni, rispetto alla data del 13 settembre 2021, e ciò in conformità a quanto previsto dallo statuto e dall'art. 2479 bis, co. 1 c.c.

Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata partecipazione del revisore. L'art. 2479 bis c.c. non contempla, infatti, la presenza di detto "organo" quale requisito di validità dell'assemblea totalitaria, richiedendo unicamente che siano presenti o informati tutti i soci, gli amministratori e i sindaci, ove nominati.

Nelle s.r.l., il revisore legale non è figura sovrapponibile al collegio sindacale e non assume, ai fini che qui rilevano, un ruolo necessario.

Conseguentemente, deve ritenersi che l'assemblea in questione era stata validamente convocata e costituita ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.

La scelta del socio di non partecipare, pur a fronte di una comprovata conoscenza della convocazione, rappresenta, quindi, una determinazione del tutto discrezionale, inidonea, per ciò, a incidere negativamente sulla validità dell'assemblea o sulla legittimità delle deliberazioni ivi assunte.

Come noto, la disciplina dell'assemblea totalitaria è volta a bilanciare l'esigenza di garantire a tutti i soggetti legittimati un'effettiva possibilità di partecipazione con quella di evitare che assenze volontarie o strumentali possano ostacolare il funzionamento dell'organo deliberativo.

In tale prospettiva ed in siffatto contesto normativo, deve reputarsi sufficiente la conoscenza dell'adunanza, non essendo richiesta l'effettiva partecipazione di tutti gli aventi diritto.

Il motivo in esame deve essere, dunque, respinto.

- Contraddittorietà della motivazione riguardo ai danni.

Con il secondo motivo, *Parte_1* ha impugnato il lodo oggetto di causa, ai sensi dell'art. 829, co. 1 n. 11, lamentando che il Collegio Arbitrale, pur ritenendo la relazione peritale prodotta dalla società convenuta del tutto inattendibile e priva di adeguata valenza probatoria, ha comunque liquidato, a favore di quest'ultima, a titolo di risarcimento danni da mala gestio, la somma di € 8.400,00.

Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, attiene a profili di merito non sindacabili in questa sede.

Il vizio di contraddittorietà di cui all'art. 829 c. I n. 11 c.p.c., evocato dall'appellante, è, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, ravvisabile quando vi sia contrasto tra le parti del dispositivo e non anche qualora la discordanza verta tra i vari capi della motivazione o tra alcuni passaggi di questa e il dispositivo, salvo che l'inconciliabilità logica sia talmente grave da non consentire la ricostruzione delle ragioni della decisione nel qual caso non si verterà più in una ipotesi di contraddittorietà delle disposizioni, bensì in vero e proprio caso di difetto di motivazione (v. ad es., Cass. Civ. n. 19602/2020).

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l'impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c. ha un ambito limitato.

Essa, infatti, è ammessa solo per determinati vizi in procedendo e per inosservanza di regole di diritto esclusivamente nei limiti di cui alla norma, la quale non autorizza il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri (v. di recente, Cass. Civ., n. 25875/2025).

La sanzione della nullità del lodo di cui al n. 11 del co. 1 dell'art. 829 c.p.c., invocata da *Parte_1* va, quindi, intesa nel senso che l'asserita contraddittorietà deve emergere tra

le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, come sopra esposto, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. Civ., n. 2747/2021; Cass. Civ., n. 1258/2016).

Nel caso di specie, la censura dell'appellante risulta inammissibile, in quanto la decisione del Collegio arbitrale risulta, comunque, immune da profili di illogicità e irragionevolezza.

Il lodo, infatti, attraverso un percorso motivazionale agevolmente ricostruibile, ha accertato l'an del danno patito dalla società, il nesso causale tra gli atti di mala gestione compiuti dal **Parte_1** e il declassamento dei pomodori biologici per l'utilizzo di un fertilizzante non consentito con conseguente perdita economica per **CP_1**

Ha altresì ritenuto non facilmente dimostrabile il quantum del pregiudizio patrimoniale sopra accertato e ha, quindi, operato la sua liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

In ogni caso, anche a voler ritenere la censura ammissibile, previa sua riqualificazione ai sensi del co. 3 dell'art. 829 c.c., vale a dire per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia (censura ammessa solo se prevista dalle parti o dalla legge o, in via eccezionale, in caso di decisione contraria a principi di ordine pubblico), essa è, comunque, infondata nel merito.

Al riguardo, giova osservare che la Suprema Corte ha statuito che “*non tutti gli errori di giudizio nell'applicazione o nell'interpretazione del diritto sono sindacabili. Solo se l'error iuris in iudicando comporta la violazione di un principio che è espressione di un valore essenziale dell'ordinamento (cioè di ordine pubblico), il lodo stesso frustra tale valore e diviene intollerabile, al punto da giustificare la rimozione degli effetti (fase rescindente) e la riforma della decisione (fase rescissoria)*” (Cass. Civ., n. 32248/2025).

Prosegue la Suprema Corte affermando che *“il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone in due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si può concludere con l'annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d'Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili solo per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo [art. 829 c.p.c.](#)”*

Nel caso di specie, si ritiene che la fase rescindente del giudizio di impugnazione non sia stata superata.

Infatti, il [Parte_1](#) non ha indicato per quali ragioni le statuizioni del lodo relative alla condanna al risarcimento danni, peraltro solo astratta in quanto compensata con il riconoscimento degli emolumenti non percepiti, dovrebbero essere dichiarate nulle atteso che l'iter logico argomentativo seguito dal Collegio arbitrale è del tutto condivisibile e, per giunta, in buona parte favorevole allo stesso [Parte_1](#) considerato che la pretesa risarcitoria avanzata da [CP_1](#) è stata accolta solo parzialmente nei limiti di € 8.400,00 a fronte di una maggiore richiesta di controparte pari a € 145.038,57.

In particolare, il Collegio arbitrale ha accertato che il [Parte_1](#) aveva ordinato l'utilizzo di un prodotto (Urea Phosphate) vietato da specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia di coltivazione bio e che tale decisione non era stata condivisa con gli altri componenti del Cda.

La richiesta risarcitoria, tuttavia, è stata valutata sproporzionata, perché la stessa [CP_1](#) aveva sostanzialmente ammesso che le condizioni climatiche avevano portato a un rallentamento dei tempi di produzione dei pomodori e che il fertilizzante era servito proprio ad accelerare la maturazione ai fini della loro immissione in commercio. Pertanto, il Collegio arbitrale aveva rilevato che [CP_1](#) aveva ricondotto l'intera perdita economica alle condotte di [Parte_1](#) benchè quest'ultimo potesse ritenersi responsabile solamente per il declassamento dei pomodori, e non anche per la perdita

economica, che sarebbe stata comunque patita a causa delle condizioni climatiche avverse.

Per tali motivate argomentazioni, del tutto condivisibili e ragionevoli, il Collegio Arbitrale, una volta ritenuto provato il danno in punto di *an debeatur* e non agevolmente dimostrabile il suo quantum, ha, poi, liquidato l'importo risarcitorio in via equitativa e in misura pari ai compensi spettanti a *Parte_1*

- Appello incidentale con riferimento al risarcimento danni patiti dalla società

CP_1

Con appello incidentale, *CP_1* deduce la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, co. 1 n. 11 c.p.c., nella parte in cui il Collegio arbitrale ha accolto solo parzialmente la richiesta risarcitoria avanzata.

Anche il motivo di appello incidentale, per le medesime ragioni esposte in relazione al secondo motivo dell'appello principale, deve ritenersi inammissibile.

Del resto, secondo il costante orientamento di legittimità, è inammissibile il motivo di gravame con il quale, per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo, si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. Civ., n. 13604/2024).

Come in precedenza esposto, la Suprema Corte ha, in particolare, precisato che il giudizio di impugnazione del lodo si compone di una prima fase rescindente e di una seconda fase rescissoria.

La prima fase è volta all'accertamento di eventuali nullità del lodo e si può concludere con il relativo annullamento.

Con la seconda fase, che presuppone l'annullamento del lodo, il giudice ricostruisce il fatto sulla base delle prove dedotte.

Con l'appello incidentale, formulato ai sensi dell'art. 829, co. 1 n. 11 c.p.c., *CP_1* lamenta la contraddittorietà delle disposizioni relative al mancato integrale accoglimento

della pretesa risarcitoria senza però offrire adeguata prova dell'illogicità e inintelligibilità dell'iter motivazionale del lodo.

Come anticipato, il vizio dedotto postula l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato e non è proponibile con la mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo.

In altri termini, vizi relativi al merito sono propri della fase rescissoria, ma tale fase presuppone il positivo superamento dell'accertamento della sussistenza di vizi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. e, come detto, la censura formulata ai sensi del n. 11 del co. 1 dell'art. 829 c.p.c. è configurabile solo quando vi sia contrasto tra le parti del dispositivo e non anche qualora la discordanza verta tra i vari capi della motivazione o tra alcuni passaggi di questa e il dispositivo, salvo che l'inconciliabilità logica sia talmente grave da non consentire la ricostruzione delle ragioni della decisione.

Neppure in questo caso può considerarsi superata la fase rescindente.

Infatti, con l'appello incidentale `CP_1` chiede, inammissibilmente, la rivalutazione di questioni di fatto già oggetto di decisione arbitrale, proprie della fase rescissoria (Cass. Civ. n. 2985/2018).

E, come già esposto, la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. Civ. n. 13968/2011).

Infatti, il vaglio dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciato quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell'art. 829 n. 5 c.p.c., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento eseguito dagli arbitri (Cass. Civ., SS.UU., n. 24785/2008).

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati, e, per l'effetto, l'impugnato lodo deve essere integralmente confermato.

Inoltre, alla luce del complessivo esito della presente controversia, da valutarsi con criterio unitario e globale, sussistono, nella fattispecie in commento, i presupposti per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.

Infine, in considerazione dell'integrale reiezione dei rispettivi gravami, nel caso di specie, sussistono anche le condizioni per dichiarare gli appellanti, principale e incidentale, tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

l'appello principale proposto da *Parte_1* e l'appello incidentale proposto da *Controparte_2* e, per l'effetto, conferma integralmente il lodo arbitrale reso in data 2 ottobre 2023 dalla Camera Arbitrale di Milano – *CP_3* Ferrara.

DISPONE

l'integrale compensazione delle spese di lite.

DICHIARA

Parte_1 e la *Controparte_2* tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte d'Appello, il 24 marzo 2026.

Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina